

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 25 giugno 2013

Sul disegno di legge:

***(783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
(su emendamenti)***

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 8.6 e 8.7 parere contrario, in quanto il richiamo a materie riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato rende superflua la previsione di un obbligo di adeguamento regolamentare da parte di Regioni ed enti locali, dal momento che, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva spetta allo Stato, salva delega alla Regioni;

- sull'emendamento 12.4 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, riguardando materia di competenza concorrente, sia formulata come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia;

- sull'emendamento 16.45 parere contrario, dal momento che la disposizione, nel limitare la detrazione di imposta ivi prevista alle sole coppie legate da un rapporto di coniugio, peraltro esclusivamente in base a matrimoni contratti dal 1° gennaio 2013, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza;

- sull'emendamento 16.0.7 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste appaiono lesive delle competenze delle Regioni e degli enti locali, oltretutto imponendo obblighi di natura onerosa, in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta a Regioni ed enti locali dall'articolo 119 della Costituzione;

- sull'emendamento 17.2 parere contrario, in quanto finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il riconoscimento, a carico delle Regioni, di crediti formativi, in tal modo ledendo l'autonomia regionale in materia;

Onorevole Presidente
delle Commissioni 6^a e 10^a riunite
S E D E

- sull'emendamento 17.0.7 parere contrario, in quanto è improprio, in riferimento al corretto rapporto tra le fonti, che l'atto legislativo apporti modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, i quali presenterebbero un diverso grado di "resistenza" a interventi modificativi successivi;
- sull'emendamento 20.0.8 parere contrario, in quanto irragionevolmente prevede l'applicazione della disposizione richiamata esclusivamente ad alcune ripartizioni geografiche del territorio nazionale;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. PALERMO
Estensore del parere